



Città di Cuornè

Città Metropolitana di Torino

SETTORE TECNICO
Servizio Lavori Pubblici e Progettazione
Ufficio C.U.C.

**GESTIONE ASSOCIATA TRA I COMUNI DI
BORGIALLO, CANISCHIO, COLLERETTO CASTELNUOVO, CUORGNÈ,
FAVRIA, INGRIA, PERTUSIO, PRASCORSANO, SAN COLOMBANO BELMONTE, VALPERGA E VISTRORIO**

OGGETTO

FAQ n. 1

C.U.C. - COMUNE SEDE DI PROCEDIMENTO: BORGIALLO

**GARA EUROPEA
PROCEDURA APERTA PER APPALTO
SERVIZI DI ACCOGLIENZA PER RICHIEDENTI, BENEFICIARI DI PROTEZIONE
INTERNAZIONALE E TITOLARI DI PERMESSO UMANITARIO (S.P.R.A.R.) - COMUNE DI
BORGIALLO
CUP: I19G17000240001 - CIG: 7308538C57**

QUESITO 1:

OGGETTO: richiesta chiarimenti - Procedura aperta per appalto servizi di accoglienza per i richiedenti e i beneficiari di protezione internazionale e per i titolari di permesso umanitario (S.P.R.A.R.) - Comune di Borgiallo - CIG 7308538C57

1.1.:

- In relazione al punto 7.2.2 del disciplinare di gara, nello specifico della comprova del requisito, ci si domanda se la dimostrazione della quietanza delle fatture debba avvenire mediante allegazione degli estratti conto bancari, ovvero con altra modalità.

1.2.:

- In relazione al punto 7.3.1, nello specifico della comprova del requisito, avendo la scrivente erogato servizi analoghi esclusivamente nei confronti di Ente Pubblico, ci si domanda se i servizi prestati (con indicazione dell'oggetto, dell'importo e del periodo di esecuzione) possano essere autocertificati ai sensi dell'art. 47 del T.U. 28/12/2000, n° 445.

1.3:

- Al punto 14, nello specifico di “La busta A contiene (...), nonché la documentazione a corredo (punto 14.3.2) (...)” viene fatto riferimento, riteniamo per mero refuso, al punto 14.3.2 che non è presente nel disciplinare di gara. Si domanda quale sia il rimando corretto da considerare.

RISPOSTA 1.1:

Al momento della presentazione dell’offerta, l’operatore economico dovrà dichiarare il possesso del requisito di cui al punto 7.2.2 del disciplinare di gara, secondo quanto riportato alla parte IV del punto 14.2 del medesimo disciplinare.

La comprova del requisito succitato dichiarato avverrà con le modalità individuate al punto 22 del disciplinare sull’offerente cui la stazione appaltante ha deciso di aggiudicare l’appalto. Prima dell’aggiudicazione, la stazione appaltante, ai sensi dell’art. 85 comma 5 del Codice, richiederà al concorrente cui ha deciso di aggiudicare l’appalto di presentare i documenti di cui al punto 7.2.2 del disciplinare di gara, che recita:

“7.2.2 Fatturato specifico medio annuo nel settore di attività oggetto dell’appalto riferito agli ultimi n. 3 esercizi finanziari disponibili non inferiore ad €. 144.375,00 IVA esclusa.

Il settore di attività è servizio sociali analoghi a quello oggetto del presente disciplinare.

Si precisa che, ai sensi dell’art. 83, comma 5 del D. Lgs. 50/2016, le ragioni della richiesta del fatturato minimo annuo sono le seguenti:

- *le soglie minime individuate sono assolutamente proporzionate al valore dell’appalto (pari a 1/3 del valore triennale per il fatturato globale e a 1/6 per il fatturato specifico;*
- *tale indicazione consente, in via propedeutica, un apprezzamento di affidabilità dei partecipanti alla gara, fermo restando la frazionabilità del requisito in caso di raggruppamenti temporanei e la possibilità del ricorso all’avalimento.*

La comprova del requisito è fornita, ai sensi dell’art. 86, comma 4 e all. XVII parte I, del Codice, mediante.

- *fatture quietanzate.*

Ove le informazioni sui fatturati non siano disponibili, per le imprese che abbiano iniziato l’attività da meno di tre anni, i requisiti di fatturato devono essere rapportati al periodo di attività.

Ai sensi dell’art. 86, comma 4, del Codice l’operatore economico, che per fondati motivi non è in grado di presentare le referenze richieste può provare la propria capacità economica e finanziaria mediante un qualsiasi altro documento considerato idoneo dalla stazione appaltante.”

RISPOSTA 1.2:

Al momento della presentazione dell’offerta, l’operatore economico dovrà dichiarare il possesso del requisito di cui al punto 7.3.1 del disciplinare di gara, secondo quanto riportato alla parte IV del punto 14.2 del medesimo disciplinare.

La comprova del requisito succitato dichiarato avverrà con le modalità fissate al punto 22 del disciplinare sull’offerente cui la stazione appaltante ha deciso di aggiudicare l’appalto. Prima

dell'aggiudicazione, la stazione appaltante, ai sensi dell'art. 85 comma 5 del Codice, richiederà al concorrente cui ha deciso di aggiudicare l'appalto di presentare i documenti di cui al punto 7.3.1 del disciplinare di gara, che recita:

“ 7.3.1 Esecuzione negli ultimi tre anni dei seguenti servizi analoghi

Il concorrente deve aver eseguito nell'ultimo quinquennio (1/01/2012 ÷ 31/12/2016), servizi analoghi a quello oggetto dell'appalto di importo complessivo minimo pari a € 866.250,00, per un periodo consecutivo pari a tre anni e ricomprendere la presa in carico di richiedenti/ titolati di protezione internazionale.

La comprova del requisito. è fornita secondo le disposizioni di cui all'art. 86 e all'allegato XVII, parte II, del Codice.

In caso di servizi prestati a favore di pubbliche amministrazioni o enti pubblici mediante una delle seguenti modalità:

- *originale o copia conforme dei certificati rilasciati dall'amministrazione/ente contraente, con l'indicazione dell'oggetto, dell'importo e del periodo di esecuzione;*

Tale requisito potrà essere comprovato anche da attività e servizi in essere, alla data di scadenza del presente bando di gara, con indicazione delle date e del numero dei beneficiari dei servizi stessi.

In caso di servizi prestati a favore di committenti privati, mediante una delle seguenti modalità:

- *originale o copia autentica dei certificati rilasciati dal committente privato, con l'indicazione dell'oggetto, dell'importo e del periodo di esecuzione;”*

RISPOSTA 1.3:

Il rimando corretto da considerare è il punto “14.4. Documentazione a corredo”.